REGOLAMENTO (CE) N. 2079/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1996

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

DELLE COMUNITÀ EUROPE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 (3), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati Skr comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

שובונה קומכוש, נושולו ואל

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.